



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

Allegato 1

SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA ORDINARIA

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE:

- Articolo 1** - Oggetto dei servizi.
- Articolo 2** - Forma dell'affidamento.
- Articolo 3** - Durata dell'affidamento.
- Articolo 4** - Importo dell'affidamento.
- Articolo 5** - Individuazione delle categorie omogenee dei lavori
- Articolo 6** - Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale addetto.
- Articolo 7** - Salvaguardia occupazione.
- Articolo 8** - Rispetto del D. Lgs. 81/2008.
- Articolo 9** - Danni a persone o cose.
- Articolo 10** - Accertamento danni.
- Articolo 11** - Penalità.
- Articolo 12** - Risoluzione del contratto.
- Articolo 13** - Recesso.
- Articolo 14** - Scioperi o cause di forza maggiore.
- Articolo 15** - Pagamenti
- Articolo 16** - Revisione prezzi.
- Articolo 17** - Aumento della prestazione – prestazioni straordinarie
- Articolo 18** - Divieto di cessione parziale o totale del contratto
- Articolo 19** - Garanzie
- Articolo 20** - Controllo e vigilanza



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

- Articolo 21** - Contratto.
- Articolo 22** - Oneri a carico dell'aggiudicatario.
- Articolo 23** - Adempimenti dell'aggiudicatario.
- Articolo 24** - Controversie.
- Articolo 25** - Norme di rinvio.
- Articolo 26** - Informazioni finali.
- Articolo 27** - Informativa privacy.



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

Articolo 1 - Oggetto dei servizi

1. Il presente capitolato d'oneri concerne l'affidamento dei seguenti servizi:
 - il servizio di pulizia (spazzamento) giornaliero di tutte le strade del centro urbano delle piazze e degli altri spazi pubblici
 - la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico;
 - la potatura ordinaria delle piante nelle strade urbane, piazze e aree pubbliche

Articolo 2 - Forma dell'affidamento

1. L'affidamento avverrà mediante espletamento di gara mediante bando / avviso pubblico con procedura riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381 e dell'articolo 3 della L.R. 18 dicembre 2001 n. 34, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza e incidenza manodopera, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 in quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività. Si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 97 comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 in merito all'esclusione automatica delle offerte.

Articolo 3 - Durata dell'affidamento

1. L'appalto avrà la durata di anni uno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, con facoltà per l'amministrazione comunale di rinnovare il contratto per un ulteriore anno. L'amministrazione si riserva di consegnare il servizio anche in pendenza della stipula del contratto, a seguito del provvedimento di aggiudicazione.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, previa adozione di apposito atto, alle medesime condizioni contrattuali salvo l'adeguamento del corrispettivo secondo ISTAT.
3. Alla scadenza del contratto, qualora per qualsiasi motivo l'Amministrazione non provveda al rinnovo e non abbia individuato un nuovo contraente, l'affidatario è tenuto a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo prestatore del servizio agli stessi patti e condizioni, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 4 - Importo dell'affidamento

1. Il prezzo fissato a corpo e posto a base della gara, per la durata annuale del contratto, è pari a Euro **80.000,00** (Euro settantacinquemila/00) comprensivi di Euro **2.500,00** per oneri per la sicurezza ed non soggetti a ribasso oltre all'I.V.A. nella misura di Legge.
2. L'importo sopra determinato viene suddiviso a sua volta in due distinte categorie:
 - Per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico, potatura ordinaria delle piante nelle strade urbane, piazze e aree pubbliche incidenza sulla base d'asta 60% - Importo Euro **48.000,00**



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

- Per il servizio di pulizia (spazzamento) giornaliero di tutte le strade del centro urbano delle piazze e degli altri spazi pubblici incidenza sulla base d'asta 40% - Importo Euro **32.000,00**. (Su tale servizio dovrà essere applicata in sede di fatturazione l'aliquota agevolata al 10% ai sensi dell'articolo 127-sexiesdecies – parte terza della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72 in quanto i rifiuti provenienti dall'attività sono espressamente definiti urbani ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera C) del D.lgs. 22/1997)
3. Il prezzo si intende fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 5 - Individuazione delle categorie omogenee dei lavori

1. La prestazione principale corrisponde alle seguenti attività: OS24 - VERDE E ARREDO URBANO - CLASSIFICA I.

Articolo 6 - Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale addetto

1. Il personale che verrà messo a disposizione dall'aggiudicatario per l'espletamento del servizio in oggetto, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed, in particolare, l'aggiudicatario dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla legislazione vigente anche regionale. In tal senso, il responsabile del contratto o un suo delegato, ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
2. Il personale che verrà messo a disposizione dall'aggiudicatario per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità. Il personale dovrà inoltre essere dotato di cartellino di riconoscimento e, qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, di apposita divisa.
3. L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al servizio da svolgere e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
5. L'aggiudicatario è tenuta, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori.
6. La cooperativa deve certificare, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL relativo al servizio da svolgere, qualora applicabile, e dagli accordi integrativi



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'affidamento.

7. Qualora l'aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'aggiudicatario, un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora l'aggiudicatario non adempia entro il predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.
8. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Articolo 7 - Clausola di salvaguardia occupazione

1. L'aggiudicatario si obbliga ad assorbire ed utilizzare, per il periodo di durata del contratto, il personale già impiegato dal precedente affidatario del servizio, Per il personale così reimpiegato dovrà essere assicurato un trattamento economico non inferiore all'attuale.

Articolo 8 – Rispetto del D. Lgs. 81/2008.

1. L'aggiudicatario è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, a quanto disposto dall'art. 17 e seguenti.
2. L'aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. L'aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. soprarichiamato.
4. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del comune di Sant'Angelo in Vado assolverà gli adempimenti informativi che risultano per legge a carico dell'Amministrazione.
5. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla valutazione preliminare degli eventuali rischi da interferenze ed eventualmente redigere il conseguente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e inoltre la stessa, è tenuta a collaborare con del comune di Sant'Angelo in Vado per la redazione definitiva del Documento Unico di valutazione dei Rischi entro 15 giorni dalla avvenuta aggiudicazione in modo che il suddetto documento sia allegato al contratto di appalto.

Articolo 9 - Danni a persone o cose

1. L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'aggiudicatario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.
2. L'aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. A tal fine la l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà essere trasmettere all'amministrazione comunale le seguenti polizze assicurative:

- per i danni comunque derivanti all'amministrazione causati dal proprio personale, con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni sinistro.
 - per la responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro.
3. L'aggiudicatario, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a propria cura e spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato.

Articolo 10 - Accertamento danni

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del servizio interessato o suo delegato alla presenza del supervisore del servizio. A tale scopo il responsabile del servizio interessato comunicherà, con sufficiente anticipo, all'aggiudicatario il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire allo stesso di intervenire.
2. Qualora l'aggiudicatario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile del servizio interessato o suo delegato procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
3. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario.

Articolo 11 - Penalità

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio si verificano inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto, dal presente capitolato d'onori o dal capitolato prestazionale segnalate dal Responsabile del servizio interessato o dai suoi collaboratori, queste daranno luogo all'applicazione di una penale giornaliera pari a:
 - Euro. 250,00 in caso di mancato espletamento del servizio;
 - Euro 100,00 in caso di espletamento non conforme del servizio.
2. Il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 11 nei termini stabiliti comporterà una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
3. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il responsabile del servizio interessato o un suo delegato renderà tempestivamente informato l'aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. Nessuna comunicazione è dovuta all'aggiudicatario per le sole detrazioni, non costituenti penali, che siano proporzionali al servizio non svolto in quanto, in tal caso, è lo stesso aggiudicatario che deve provvedere alla fatturazione di un minor corrispettivo.
4. Le penalità a carico dell'aggiudicatario a saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni prima dell'emissione delle fatture mensili. In ogni



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

caso, dopo tre ripetute inadempienze contestate con lettera raccomandata AR o PEC, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto di servizio.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

1. Nel caso di accertata violazione degli obblighi contrattuali, l'amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'aggiudicatario anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione stessa;
- eliminazione parziale delle violazioni contestate oppure violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida;
- subappalto globale o parziale del contratto di servizio;
- procedure giudiziarie di liquidazione dell'aggiudicatario;
- mancato rispetto dei rapporti di impiego del personale svantaggiato nelle misure di legge;
- violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dell'Ente, consultabile all'indirizzo web: www.comune.santangeloinvado.pu.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali/atti generali.

2. Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue:

- L'amministrazione contesterà le violazioni accertate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC e assegnerà un termine per la messa in regola.
- L'aggiudicatario dovrà provvedere a porre in essere, nei termini e nelle modalità comunicate nella lettera di diffida, le disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/90, si intenderà risolto procedendo nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni sofferti, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Articolo 13 - Recesso

1. E' riconosciuta al comune di Sant'Angelo in Vado la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del servizio, notificando la disdetta almeno un mese prima, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, senza che l'aggiudicatario abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto.

2. L'aggiudicatario può recedere dal presente contratto d'appalto, con preavviso minimo di un mese, esclusivamente in caso di impossibilità a proseguire il rapporto per causa di forza maggiore.

Articolo 14 – Scioperi o cause di forza maggiore

1. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'aggiudicatario provvederà al computo delle



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

somme corrispondenti al servizio non svolto secondo quanto stabilito dal programma degli interventi da detrarre dalle relative fatture.

2. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire, qualora richiesto, il servizio di emergenza.

Articolo 15 - Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'affidamento verrà effettuato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura ed è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta a firma del Responsabile del Servizio interessato.
2. L'Amministrazione potrà richiedere che, contestualmente alla fattura mensile, la ditta aggiudicataria esibisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dall'aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegata copia del documento di identità), attestante la regolarità contributiva per i dipendenti impiegati nel servizio, specificando ogni volta i dati anagrafici dei medesimi e le retribuzioni del mese, assoggettate a contribuzione.
3. Nel caso di dipendenti o soci lavoratori qualificati, ai sensi della L. 381/1991, quali persone svantaggiate con oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i soggetti impiegati e la loro particolare condizione contributiva indicando che per gli stessi l'aggiudicatario ha provveduto alla loro regolare registrazione o iscrizione ai fini contributivi.
4. Il pagamento della prestazione sarà comunque condizionato alla verifica della regolare esecuzione del Servizio da parte del Responsabile del servizio interessato.

Articolo 16 - Revisione prezzi

1. Il corrispettivo contrattuale si intende fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto e non soggetto ad alcuna revisione prezzi.

Articolo 17 - Aumento della prestazione – prestazioni straordinarie

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione, agli stessi patti e condizioni del contratto entro il limite del 20% dell'importo di contratto. La stessa può modificare l'oggetto o il contenuto del contratto nei casi di dismissione o presa in carico di nuove aree da assoggettare al servizio. Di tali circostanze l'Amministrazione darà avviso alla all'aggiudicatario almeno un mese prima della data in cui dovrà procedersi alla modifica. Tali aumenti non si considerano, ai fini del corrispettivo, prestazioni straordinarie.
2. I corrispettivi per prestazioni straordinarie richieste dalla Amministrazione verranno, determinati agli stessi patti e condizioni del contratto, di norma secondo un corrispettivo orario aumentato dell'incidenza materiali e di quant'altro concorre a formare il prezzo e con le eventuali maggiorazioni previste dai contratti di lavoro per il lavoro straordinario. Per tale calcolo si farà riferimento alle tariffe desunte dalla tabella dei costi per personale, noli e materiali redatta dal Provveditorato Regionale per le OO.PP. Emilia Romagna e Marche o in alternativa dal prezzario regionale in vigore al momento della prestazione

Articolo 18 - Divieto di cessione parziale o totale del contratto



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

1. È espressamente vietato all'aggiudicatario cedere parzialmente o totalmente il contratto di servizio pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Articolo 19 - Garanzie

1. L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 comma 1 del D.Lgs 16.04.2016, mediante idonea fidejussione bancaria o assicurativa, a tutela del puntuale rispetto del contratto di servizio. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere tutti gli elementi di cui al comma 9 del soprarichiamato articolo 103. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La garanzia dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata alla conclusione del rapporto contrattuale, in seguito al regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti

Articolo 20 - Controllo e vigilanza

1. L'Amministrazione provvederà periodicamente, tramite il proprio Responsabile, al controllo ed alla vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti; lo stesso provvederà a verificare il rispetto da parte della cooperativa aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato d'oneri e nel capitolato prestazionale, segnalando eventuali inadempienze al supervisore dell'impresa, e eventuali prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario che si rendessero necessarie.

Articolo 21 - Contratto

1. Il contratto di servizio verrà stipulato mediante atto pubblico in forma amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, entro i termini stabiliti dall'articolo 32 commi 9), 10), dello stesso Decreto Legislativo.

Articolo 22 - Oneri a carico dell'aggiudicatario:

1. Sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 8 del D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 tutte le spese di bollo e registro del contratto oltre alle cauzioni e garanzie di rito. Sono pure a carico dell'appaltatore, tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della sua conclusione.

Articolo 23 - Adempimenti dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante la seguente documentazione:
 - elenco nominativi degli addetti impiegati nel servizio (anche del personale impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea degli addetti ai lavori), indicando i dati anagrafici di ciascuno, il numero delle ore lavorative (da ora a ora) oltreché la qualifica o livello professionale. L'elenco dovrà essere aggiornato ad ogni variazione del personale;



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

- posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS;
 - elenco del personale di sostegno;
 - copia della polizza assicurativa per danni civili verso terzi;
 - dati anagrafici e recapito telefonico del responsabile al coordinamento del servizio della cooperativa (supervisore);
 - dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile della sicurezza per quanto attiene l'affidamento in oggetto.
2. Entro tre (3) giorni dall'effettuazione di ogni intervento "straordinario", l'aggiudicatario cooperativa dovrà comunicare il numero di unità ed il nominativo del personale che ha effettuato la prestazione

Articolo 24 - Controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione contratto verranno applicate le norme di cui all'articolo 208 (transazione) e 206 (accordo bonario) del D.Lgs. 16.04.2016 n. 50. Il mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del D.Lgs. 16.04.2016 n. 50 viene deferito alla competenza del Giudice Ordinario.
2. L'autorità giudiziaria per le procedure di ricorso amministrativo è il T.A.R. delle Marche, di Ancona. Avverso il presente capitolato d'oneri, prestazionale, bando di gara, eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione di quanto contenuto nella documentazione di gara, avverso l'aggiudicazione definitiva, il ricorso potrà essere presentato secondo le modalità stabilite dall'articolo 119 comma 1 lettera a) e dagli articoli 120 e seguenti del D.Lgs 02.07.2010 n. 104.

Articolo 25 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia. Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile.
2. La semplice partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste, nel presente capitolato d'oneri e nel capitolato prestazionale nonché negli elaborati grafici allegati.
3. Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato, il contraente avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto, tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore e che possano essere emanate durante lo svolgimento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali aventi attinenza con il servizio in oggetto.

Articolo 26 – Informazioni finali.

1. Tutti i documenti e certificati presentati dall'aggiudicatario, sono trattenuti dalla stazione appaltante. I certificati e i documenti presentati dalle ditte rimaste non aggiudicatrici, sono restituiti su richiesta e con spese a carico, una volta effettuata l'aggiudicazione del servizio. Gli atti in questione, salvo l'offerta, possono essere ritirati a mano presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

pubblicazione degli esiti della gara, senza che le imprese abbiano provveduto al ritiro, si procederà all'archiviazione. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l'approvazione dell'organo competenze delle risultanze, in mancanza della quale l'aggiudicazione stessa s'intende annullata senza che l'Impresa, provvisoriamente aggiudicataria, possa pretendere qualsiasi indennità, spese o danni.

2. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'aggiudicazione, così come di riaprire i termini per la partecipazione o di rinnovare la gara, qualora nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inadatta a soddisfare le esigenze dell'Ente senza che le ditte partecipanti possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

Articolo 27 - Informativa privacy (art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di che trattasi.